

COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2018

L'anno **duemiladiciotto** addi **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 28 dicembre 2017;
2. Verifica delle quantità e qualità delle aree destinate alla residenza ed alle attività produttive terziarie. Determinazione del prezzo di cessione delle aree e dei fabbricati – anno 2018;
3. Individuazione dei servizi a domanda individuale e determinazione complessiva dei costi – anno 2018;
4. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – triennio 2018/2020;
5. Approvazione piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e corrispondente annualità 2018;
6. Determinazione delle aliquote per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) – Conferma aliquote per l'anno 2018;
7. Definizione e conferma aliquote I.M.U. – Anno 2018;
8. Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Conferma aliquota e regolamento per l'anno 2018;
9. Modifica al Regolamento Comunale TARI – Anno 2018;
10. Approvazione piano finanziario per l'applicazione TARI e determinazione tariffe – anno 2018;
11. Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018/2020 e Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
12. Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) – Modifica dello Statuto;
13. Comunicazioni del Sindaco.

All'appello risultano:

1 – BERNARDI NICOLA	Presente	8 – MEO GABRIELLA	Assente
2 – CONSIGLI PAOLO	Presente	9 – GAIBANI MASSIMINO	Presente
3 – FOGLIA MAURO	Presente	10 – MORENI MARCO	Presente
4 – ZANICHELLI IGINO	Presente	11 – RAGAZZINI ANDREA	Presente
5 – TRIDENTE TIZIANA	Presente	12 – DERLINDATI MICHELA	Presente
6 – GAIBAZZI PATRIZIA	Presente	13 – STORCI MARIA MARGHERITA	Presente
7 – LOMMI PAOLO	Presente		

Totale presenti 12 - Totale assenti 1

Assiste il Vice Segretario Comunale dott. Ugo Giudice il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Bernardi Nicola, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Il **Sindaco** alle ore 20,50 dichiara aperta la seduta e nomina Scrutatori i Consiglieri: Massimino Gaibani, Mauro Foglia e Andrea Ragazzini.

E' presente in aula la **Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Rosanna Storci**

Il **Sindaco** introduce l'argomento posto al **n. 1** dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Approvazione verbale seduta precedente del 28 dicembre 2017”**

La **Consigliera Derlindati** chiede la sostituzione del testo del seguente suo intervento nella bozza di verbale nella discussione del punto 2 posto all'ordine del giorno:

“chiede quale sia la destinazione dell'ex scuola di Trecasali e chiede conferma che tale destinazione sia coerente con le indicazioni del consiglio sulla destinazione dell'edificio.”

con il seguente:

“precisa che la destinazione della ex scuola di Trecasali è di centro culturale polifunzionale come votato nel consiglio del 29 settembre 2017.”

Il **Consigliere Moreni** chiede la sostituzione dei seguenti ultimi due periodi del testo del suo intervento nella bozza di verbale nella discussione del punto 2 all'ordine del giorno:

“Inoltre non viene condiviso l'aumento di superficie utile su Trecasali. Ritiene infatti che tale operazione inserisce su Trecasali la possibilità di aumentare superfici che invece non avviene sul territorio dell'ex Comune di Sissa.

Sarebbe stato opportuno considerare questo aspetto nel prossimo strumento di pianificazione invece che farlo in modo sconsiderato e dietro il pagamento di un obolo”.

con il seguente:

“Inoltre non viene condiviso l'aumento di superficie utile su parti del territorio di Trecasali; Tale aumento viene reso possibile a fronte di un pagamento di oneri aggiuntivi.

Nel territorio di Sissa questi adeguamenti sono stati fatti in occasione della variante generale dello strumento pianificatorio e ciò è stato attuato senza nessuna richiesta di oneri aggiuntivi.

Sarebbe stato quindi più opportuno considerare questo aspetto nel prossimo strumento di pianificazione invece che farlo in modo sconsiderato e dietro il pagamento di un obolo.

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il verbale della seduta consiliare del 28 dicembre 2017, allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ex Comune di Sissa n. 23 del 21.5.1992;

UDITI i seguenti interventi:

- la Consigliera Derlindati chiede la sostituzione del testo del suo intervento nella bozza di verbale nella discussione del punto 2 posto all'ordine del giorno;
- il Consigliere Moreni chiede la sostituzione degli ultimi due periodi del testo del suo intervento nella bozza di verbale nella discussione del punto 2 all'ordine del giorno;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. il quale prevede, al comma 1, lettera c) che al bilancio di previsione è allegata *"la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascuno tipo di area o di fabbricato"*;

RICHIAMATI i seguenti atti del disciolto Comune di Sissa:

- Deliberazione di C.C. n. 35 del 8.06.2004 con cui è stato approvato il Piano Strutturale Comunale ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e successive varianti approvate con atto di C.C. n. 35 del 25.05.2006 e con atto di C.C. n. 35 del 30.09.2009;
- Deliberazione di C.C. n. 37 del 25.05.2006 con cui è stato approvato il primo Piano Operativo Comunale e successive varianti approvate con atto di C.C. n. 44 del 30.11.2009 e con atto di C.C. n. 45 del 30.11.2009;
- Deliberazione di C.C. n. 42 del 29.11.2007 con cui è stato approvato il PUA di Iniziativa Pubblica P6,
- Deliberazione di C.C. n. 58 del 27.11.2008 con cui è stata approvata la variante al suddetto PUA;
- Deliberazione di C.C. n. 71 del 23.09.1985, avente all'oggetto: "Successione del Sig. Asnelli Giacomo", integrato da deliberazione n. 104 del 26.11.1985, con la quale il Comune di Sissa disponeva di accettare quale eredità testamentaria la quota di comproprietà indivisa pari ad ½ di appezzamenti di terreno, al fg16 mapp. 13 di mq. 1730, fg.6 mapp. 102 di mq. 13.320 e fg.6 mapp. 103 di mq. 4.960;

VISTO l'atto di trasferimento/accettazione eredità beneficiata effettuato in data 17 Maggio 1988, repertorio n. 1125;

DATO ATTO che le aree suddette, di cui il Comune è comproprietario per la quota di 500/1000, sono inserite all'interno del Comparto P6 a destinazione produttiva, da attuarsi tramite Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica;

RICHIAMATO il bando esplorativo per la vendita dei lotti di cui sopra, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del disciolto Comune di Sissa n. 25 del 28.06.2007 con cui è stato fissato un prezzo di vendita per i lotti di cui sopra pari a 12,60 €/mq più 4,50 €/mq per rimborso spese progettuali, tecniche ed amministrative;

DATO ATTO che, a seguito dell'approvazione della variante di cui sopra, i lotti da assegnare risultavano due:

- lotto B, censito al C.T. del Comune di Sissa Fg. 6 Mapp. 367 di mq. 7.804;
- lotto C, censito al C.T. del Comune di Sissa Fg. 6 Mapp. 368 di mq. 7.137;

RICHIAMATO l'atto stipulato in data 24.11.2008 a cura del Dott. Notaio Mario Rossi, con cui il Comune di Sissa ha venduto alla Ditta Colacino s.r.l. i terreni censito al C.T. del Comune di Sissa Fg. 6 Mapp. 368 di mq. 7.137;

CONSIDERATO pertanto che, in forza degli atti di cui sopra, il Comune di Sissa Trecasali è comproprietario dei terreni posti all'interno del P6 e individuati al Fg. 6 Mapp. 367 di mq. 7.804 corrispondente al lotto n. B;

VISTI:

- l'art. 14 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito nella Legge 26/04/1983, n. 131;
- l'art. 172, 1° comma, lettera c) del D.Lgs n. 267/00 e s.m.;

VISTI:

La **Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Storci** chiarisce che le entrate degli anni precedenti erano giroconti per la restituzione delle somme versate dal comune per il pagamento delle utenze. Quest'anno vengono meno i giroconti perché le utenze sono imputate direttamente alle associazioni sportive. Le spese rimangono analoghe in ragione della nuova convenzione che verrà attivata in frazione Coltaro.

Nessun altro chiede di intervenire, quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 172 lett. e) del D.Lgs 267/00 e s.m., che prevede che al bilancio di previsione sia allegata la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione degli stessi;
- l'art. 31 comma 1 della L. 448 del 23.12.1998;
- l'art. 10 della L. 24.12.1993 n. 537;
- l'art. 54 del D.Lgs 446/97;
- l'art. 6 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito in legge 26.4.1983, n. 131, che istituisce l'obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

DATO ATTO che il Ministero dell'Interno con suo decreto del 31 dicembre 1983, ha individuato le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

CONSIDERATO che i servizi posti in essere dal Comune che rientrano tra quelli individuati dal citato Decreto Ministeriale sono esclusivamente la gestione degli impianti sportivi, la mensa della scuola materna, la mensa della scuola elementare, la mensa della scuola media, l'asilo nido, i trasporti funebri, l'illuminazione votiva, il centro diurno estivo e l'uso di locali adibiti e riunioni non istituzionali;

DATO ATTO:

- che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36% per gli enti che in base ai parametri di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 30.09.1993 e successive modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
- che questo Ente non si trova in tali condizioni e pertanto non rientra in tale obbligo;

CONSIDERATO che per le tariffe o contribuzioni vigenti per tali servizi nel 2018 è prevista una copertura complessiva dei costi pari al 55,25% come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato "A");

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del III Settore – Servizi Finanziari- Dott.ssa Rosanna Storci in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., in allegato;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: n. 4 (Moreni, Ragazzini, Derlindati, Storci)

DELIBERA

1) DI INDIVIDUARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, i servizi a domanda individuale erogati da questo Ente, e precisamente:

- Impianti sportivi
- Mensa scuola materna
- Mensa scuola elementare
- Mensa scuola media

Ritiene infatti che lo strumento più appropriato non sia la vendita ma la convenzione utilizzata in passato ed attiva anche adesso.

Certamente questa volta si chiarisce che l'interlocutore unico è la Comunalità di Coltaro e questo è un passo avanti ma si ritiene ugualmente che l'iter avviato non sia corretto dal momento che la vendita avrebbe dovuto essere il passaggio finale e non quello iniziale.

Chiede poi se l'inserimento dell'immobile che ospita l'ARCI di Sissa nel piano sia o meno stato preceduto da intese e verifiche.

La posizione della minoranza comunque rimane ad oggi ancora molto critica. Certo auspica di essere smentito nel tempo ma certamente oggi non ci sono gli strumenti e gli elementi per approvare questo percorso.

Il **Consigliere Ragazzini** chiede se le cifre sono tutte valori correnti e come sono state determinate.

Il **Sindaco** risponde ribadendo che l'amministrazione non intende mettere in pura e semplice vendita i beni, gli immobili infatti sono messi in elenco per avviare percorsi di dismissione ma non sono automaticamente venduti.

Evidenzia poi che nessuno potrebbe essere così sprovveduto da mettere in vendita un immobile che oggi ospita ben 3 associazioni di importanza primaria per il territorio.

Ne segue che se la discussione avviata con gli interessati andrà in porto la procedura proseguirà se invece ciò non accadrà allora l'immobile sarà tolto dall'elenco.

I valori sono frutto di perizie assai datate e pertanto i procedimenti di vendita saranno preceduti dall'acquisizione di perizie aggiornate.

Il **Consigliere Moreni** puntualizza che la minoranza non ha dato ad alcuno l'epiteto di "sprovveduti" ma di certo con questo inserimento l'amministrazione non può negare che ritiene percorribile la via della vendita.

La minoranza ritiene che non è utile o necessario modificare lo strumento attuale di gestione che è la "Convenzione". La minoranza non vede come con la cessione questa gestione oggi ottima possa migliorare. Sarà la maggioranza a dover dimostrare il contrario.

Il **Consigliere Ragazzini** ribadisce poi che è rimasto sorpreso dall'ulteriore inserimento dell'immobile che ospita il circolo arci di Sissa.

Il **Consigliere Lommi**: il tema è l'attività delle associazioni e la proprietà delle sedi. In realtà non è scontato che la proprietà delle sedi delle associazioni debba essere pubblica. Molte associazioni infatti hanno cercato di acquisire la proprietà dell'immobile come elemento di libertà ed autonomia. In questo senso è molto importante che un'associazione abbia ipotizzato di arrivare ad un passo importante come l'acquisto della sede. Si tratta di un segnale di forza e di autonomia.

Il **Consigliere Consigli** ritiene che il Sindaco con l'intervento di questa sera abbia sgomberato i dubbi sollevati la volta precedente. Del resto questo è confermato dall'interesse degli attuali fruitori dalla garanzia di mantenimento degli attuali vincoli gravanti sul bene.

Nessun altro chiede di intervenire, quindi

ILCONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale n.20 del 7 novembre 2013 con la quale a seguito di referendum consultivo è stato istituito il comune di Sissa Trecasali per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali (conseguentemente disciolti);

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'articolo 58, rubricato «*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali*», al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascuno ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei

limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

- il successivo comma 2, che prevede che «l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente»;

CONSIDERATO:

- che è stata attivata una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;
- che l'elenco di immobili, da pubblicare all'Albo Pretorio Comunale, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del Decreto Legge n. 351/2001, prevista per lo stato si estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che la valorizzazione degli immobili che l'amministrazione intende attivare non comprende soltanto procedimenti di alienazione finalizzati al reperimento di risorse finanziarie;
- che infatti l'amministrazione intende sperimentare forme di dismissione finalizzate a valorizzare percorsi di sussidiarietà orizzontale a vantaggio di soggetti collettivi privi di scopo di lucro che svolgono attraverso l'utilizzo degli immobili oggetto del presente atto, attività di interesse a sociale a vantaggio delle collettività locali e frazionali ;
- che tale finalità è in particolare da perseguire per gli immobili già attualmente gravati da vincoli di concessione in uso di durata pluriennale ad enti ed associazioni del territorio e destinati a funzioni di particolare rilevanza per le singole comunità frazionali che questa amministrazione intende salvaguardare e potenziare;
- che per tali immobili – comprendenti la ex scuola di Coltaro attualmente concessa fino al 31.12.2038 alla locale Comunalità qualificata dall'art. 44 dello Statuto comunale di recentissima approvazione come interlocutore privilegiato del comune - la valorizzazione attraverso la cessione (trasferimento della proprietà) deve in ogni caso:
 - a. garantire il vincolo in essere a favore dell'attuale gestore per l'intera durata dello stesso;
 - b. la destinazione d'uso attuale anche successivamente alla cessione del diritto di proprietà attraverso l'imposizione di specifici vincoli di carattere contrattuale comprendenti se opportuno anche diritti di opzione e/o prelazione.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 20.02.2017 del Comune di Sissa Trecasali con la quale è stata autorizzata l'alienazione degli immobili comunali seguenti:

- a) **Ex. Centro Crisi per Tossicodipendenti, sito in Via Boschetta n. 6 a San Quirico;**
- b) **Ex. Scuola Materna Comunale, sita in Via Nazionale n. 36 a Trecasali;**
- c) **Fabbricato ex Ghidoni in via Stradella a Coltaro;**
- d) **Terreno edificabile a destinazione residenziale, sito in Torricella di Sissa Trecasali;**

e) **Terreno edificabile a destinazione produttiva, sito in Torricella di Sissa Trecasali, strada Padana Centrale;**

CONSIDERATO che occorre approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018-2020 e osservato che si ritiene opportuno procedere all'alienazione di una ulteriore quota di immobili in dotazione al patrimonio comunale in particolare aggiungendo:

f) **Ex Municipio di Trecasali – Via Nazionale 44 – Trecasali**

Intero fabbricato di due piani fuori terra e sottotetto-archivio, oggi in disuso senza area cortilizia circostante;

il fabbricato figura censito al N.C.E.U. al Foglio 1 - Mappale 15 - sub. 1;

destinazione urbanistica "Zona di completamento di tipo B";

g) **Ex Scuola di Coltaro – Via Roma**

Intero fabbricato di due piani fuori terra utilizzato per sede di associazioni e attività ad uso pubblico comprensivo di area cortilizia circostante. Volume approssimativo 1.950 mc.;

il fabbricato figura censito al N.C.E.U. al Foglio 27 - Mappale 1 - sub. 1;

destinazione urbanistica "Aree ed attrezzature per edifici di interesse comune civili e religiose. Art. IV.46";

h) **Fabbricato ex-colabeton – Frazione Torricella**

Intero fabbricato di due piani in disuso comprensivo di area cortilizia circostante posto in golena – categoria catastale C2;

il fabbricato figura censito al N.C.E.U. al Foglio 1 - Mappale 240 - sub. 1;

destinazione urbanistica "UC23 ed UC27 - Servizi sociali di base";

i) **N. 5 appartamenti posti in via Giovanni Paolo II in Trecasali**

Appartamenti residenziali con annessa cantina e garage, all'interno di un unico edificio residenziale;

il fabbricato figura censito al N.C.E.U. al Foglio 25 - Mappale 127 - sub. 1-2-3;

destinazione urbanistica "Zona di espansione di tipo C.";

j) **Immobile ad uso non abitativo in Sissa via Battei 2**

Edificio ad uso non abitativo posto in Sissa – via Battei n.2;

il fabbricato figura censito al N.C.E.U. al Foglio 30 - Mappale 179 - sub. 3;

destinazione urbanistica "Centro storico";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all'oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare l'articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi rispettivamente dal Responsabile del IV Settore – Opere Pubbliche e Patrimonio – Ing. Gabriele Bertozzi e dal Responsabile del III Settore – Servizi Finanziari – Dr.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, in allegato;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

– voti favorevoli: n. 8

– voti contrari: n. 4 (Moreni, Ragazzini, Derlindati, Storci)

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – triennio 2018-2020 come di seguito:

a) **Ex centro crisi di Via Boschetta – San Quirico n. 6**

Intero fabbricato abbandonato con annesso appezzamento di terreno di mq 6.000; il fabbricato figura censito al N.C.E.U. al Foglio 14 - Mappale 46 - sub. 1, Mappale 46 - sub. 2, l'area coperta e scoperta figurano al Catasto Terreni alla pagina 1 di Enti Urbani e promiscui al Foglio 14 - Mappale 46 di mq. 1.000, il terreno edificabile contiguo al fabbricato di cui sopra figura censito al Catasto Terreni Foglio 14 - Mappale 82 di mq. 5.000. Destinazione urbanistica "Zona alberghiera articolo 21 N.T.A."

L'immobile, con annessa autorimessa, è registrato nell'inventario comunale con i seguenti valori:

- Fabbricato per euro 46.945,29
- Autorimessa per euro 2.914,64

TOTALE euro 49.859,93

b) **Ex Scuola Materna Comunale di Via Nazionale n. 36**

Porzione di fabbricato abbandonato con area pertinenziale cortilizia recintata di circa 500 mq., figura censito al N.C.E.U. al Foglio 3 - Mappale 37 - sub. 4, Mappale 233 - sub. 4 e Mappale 237 - sub. 1;

destinazione urbanistica: "zona B edificata o parzialmente edificata di completamento";

L'immobile è registrato nell'inventario comunale al valore di euro 81.552,87

c) **Fabbricato ex Ghidoni di via Stradella a Coltaro**

fabbricato abbandonato con area pertinenziale cortilizia recintata di circa 590 mq., figura censito al N.C.E.U. al Foglio 25 - Mappale 662;

destinazione urbanistica: "sub-ambiti del tessuto urbano consolidato a disegno unitario";

L'immobile è in corso di inventariazione. Da stima precedentemente effettuata era stato attribuito al fabbricato un valore di euro 35.000,00.

d) **Terreno edificabile a destinazione residenziale a Torricella**

terreno edificabile a destinazione residenziale di circa 4.428 mq., figura censito al Catasto terreni al Foglio 6 - Mappale 237; destinazione urbanistica: "ambiti urbani consolidati";

L'immobile è in corso di inventariazione. Sulla base dei valori delle aree edificabili ai fini IMU, approvati con delibera di G.C. n. 42 del 23.03.2015, il valore al metro quadrato in ambiti urbani consolidati è di euro 25,00. Pertanto il valore attribuibile al terreno è di euro 110.700,00. Il valore di mercato potrebbe subire una riduzione dal 10% al 40%, sulla base di una valutazione che tiene conto di variabili quali l'esistenza di servitù attive o passive o altre che possano deprezzare il valore

e) **Terreno edificabile a destinazione produttivo in strada Padana Centrale a Torricella**

terreno edificabile a destinazione produttiva di circa 7804 mq., figura censito al Catasto terreni al Foglio 6 - Mappale 367;

destinazione urbanistica: "ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale";

L'immobile è stato inventariato come terreno agricolo. E' in corso la variazione inventariale.

Da un precedente tentativo di vendita era stata stilata una perizia che gli attribuiva un valore di euro 12,60 al metro quadrato per un totale di euro 98.330,40.

f) **Ex Municipio di Trecasali – Via Nazionale 44 – Trecasali**

Intero fabbricato di due piani fuori terra e sottotetto-archivio, oggi in disuso senza area cortilizia circostante;

il fabbricato figura censito al N.C.E.U. al Foglio 1 - Mappale 15 - sub. 1;

destinazione urbanistica "Zona di completamento di tipo B";

L'immobile è registrato nell'inventario comunale al valore di euro 132.939,25.

g) **Ex Scuola di Coltaro – Via Roma**

Intero fabbricato di due piani fuori terra utilizzato per sede di associazioni e attività ad uso pubblico comprensivo di area cortilizia circostante. Volume approssimativo 1.950 mc.;

il fabbricato figura censito al N.C.E.U. al Foglio 27 - Mappale 1 - sub. 1;
destinazione urbanistica "Aree ed attrezzature per edifici di interesse comune civili e religiose.
Art. IV.46";

L'immobile è registrato nell'inventario comunale al valore di euro 23.980,48.

h) **Fabbricato ex-Colabeton – Frazione Torricella**

Intero fabbricato di due piani in disuso comprensivo di area cortilizia circostante posto in
golena – categoria catastale C2;

il fabbricato figura censito al N.C.E.U. al Foglio 1 - Mappale 240 - sub. 1;

destinazione urbanistica "UC23 ed UC27 - Servizi sociali di base";

L'immobile è registrato nell'inventario comunale come locale di deposito al valore di euro
2.498,50.

i) **N. 5 appartamenti posti in via Giovanni Paolo II in Trecasali**

Appartamenti residenziali con annessa cantina e garage, all'interno di un unico edificio
residenziale;

il fabbricato figura censito al N.C.E.U. al Foglio 25 - Mappale 127 - sub. 1-2-3;

destinazione urbanistica "Zona di espansione di tipo C.";

L'immobile è in corso di inventariazione. Da perizia effettuata in precedenza a ciascun
immobile era stato attribuito un valore di euro 80.000,00 ciascuno, per un totale di euro
400.000,00.

k) **Immobile ad uso non abitativo in Sissa via Battei 2**

Edificio ad uso non abitativo posto in Sissa – via Battei n.2;

il fabbricato figura censito al N.C.E.U. al Foglio 30 - Mappale 179 - sub. 3;

destinazione urbanistica "Centro storico";

L'immobile è registrato nell'inventario comunale al valore di euro 30.689,07.

DI DARE ATTO che i valori attribuiti ai vari immobili sono per la maggior parte indicativi e che
solo al momento dell'eventuale vendita sarà effettuata una perizia che tiene conto delle reali stime di
mercato;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non costituisce variante allo strumento urbanistico
generale, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con
Legge 6 Agosto 2008, n. 133;

DI CONSENTIRE che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale
nel corso del triennio 2018-2020;

DI DARE ATTO che il piano verrà recepito nel Bilancio di previsione 2018;

DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 disponendo la pubblicazione sul
sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.1.2018
Oggetto	Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Triennio 2018/2020
Contenuto	Elenco piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – triennio 2018/2020
Eventuale spesa prevista	
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	

lavori ai sensi dell'articolo 128 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATE:

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, avente all'oggetto "Regolamento di esecuzione ed attuazione della Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", ed in particolare il capo I del titolo III che disciplina le forme e le modalità della programmazione dei lavori in parola;
- il Decreto 22 Giugno 2004, n. 898/IV;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente all'oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art.21 comma 1 e seguenti;
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 57 denominato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 117 del 12.10.2017, resa immediatamente eseguibile, con la quale veniva adottato il Piano Triennale degli interventi pubblici relativi al triennio 2018/2020 nonché il relativo elenco annuale riferito all'anno 2018;

CONSIDERATO che rispetto a quanto adottato con deliberazione n. 117 del 12.10.2017, sono emerse alcune modifiche da apportare al piano a seguito di varie proposte dalla giunta comunale e dalle evidenze di bilancio recepite nella presente deliberazione all'"allegato A";

CONSIDERATO che l'allegato A ricomprende pure, ai sensi dell'art. 21 commi 1, 6 e 7 del Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016, le forniture di beni e di servizi nonché gli acquisti per tutti i contratti di valore stimato pari o superiore ai 40.000,00 euro iva esclusa;

VISTO lo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed annuale 2018 (Allegato "A"), redatto dal responsabile della struttura competente e responsabile del procedimento ing. Gabriele Bertozzi cui è stata affidata, ai sensi delle disposizioni attuative della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dell'ordinamento dell'ente, la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale, redatto in base alle esigenze della nuova amministrazione comunale;

CONSIDERATO che a seguito di un chiarimento richiesto dal Consigliere Ragazzini in merito ai 75.000,00 Euro indicati nell'allegato A) Scheda 1 - "Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati" – colonna "disponibilità finanziaria secondo anno", l'Amministrazione risponde che si tratta certamente di un rifiuto e che la somma è finanziata in realtà con risorse del contributo statale legato alla fusione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente all'oggetto: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107, comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi dal Responsabile del IV Settore – Opere Pubbliche e Patrimonio – Ing. Gabriele Bertozzi e dal Responsabile del III° Settore – Servizi Finanziari – Dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in allegato;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: n. 4 (Moreni, Ragazzini, Derlindati, Storci)

DELIBERA

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 302 del 29 dicembre 2017;

VISTO, altresì, il Decreto del 29 novembre 2017, con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli enti locali, al 28 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 20/02/2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/-2019 ed il relativo Documento Unico di Programmazione (DUP);

PREMESSO che la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito con decorrenza 1.1.2014 l'imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili, loro natura e valore
- erogazione e fruizione di servizi comunali.

PREMESSO altresì che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU (imposta municipale propria)**
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle categorie A/1- A/8 e A/9
- **TASI (tributo servizi indivisibili)**
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI (tributo servizio rifiuti)**
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 dell'1 settembre 2014 è stato istituito il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) con le relative aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2014;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27 aprile 2015 si è provveduto a confermare le aliquote TASI anche per l'anno 2015;

DATO ATTO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/04/2016 si è provveduto a confermare le aliquote TASI per l'anno 2016;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20/02/2017 si è provveduto a confermare le aliquote TASI per l'anno 2017;

PRECISATO che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14 ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016 l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) prevede " *escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";

RITENUTO pertanto opportuno individuare i servizi indivisibili che si intendono finanziare anche con il gettito della TASI:

- Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, servizio di polizia municipale:

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SEGNALETICA -	Euro	87.800,00
---	------	-----------

RIMOZIONE NEVE		
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	Euro	115.000,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	Euro	81.000,00
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Euro	198.234,11
TOTALE		Euro 482.034,11

PRECISATO che il comma 14 (della legge di stabilità 2016) **ha eliminato con decorrenza dal 1° gennaio 2016**, dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

PRECISATO che la legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11.12.2016, al comma 42 prevede che il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali (introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016) venga disposto anche per tutto il 2017;

DATO ATTO che la legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017, al comma 37 **estende all'anno 2018 il blocco delle aliquote e dei tributi** già istituito dal 2016 (art. 1, comma 26 legge di stabilità 2016);

DATO ATTO che le aliquote e le tariffe definite entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi dal Responsabile del III Settore – *Servizi Finanziari* – Dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, in allegato;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: n. 4 (Moreni, Ragazzini, Derlindati, Storci)

DELIBERA

1) DI APPROVARE per tutto quanto espresso in premessa, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2018:

– Aliquota Abitazioni principali categoria A (ad eccezione della categoria A/10) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	Esenti (Legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015)
– Aliquota Abitazioni principali categoria di lusso A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	2 per mille
– Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze	1 per mille
– Aliquota categorie C/2 - C/6 - C/7 (non pertinenze di abitazioni principali)	1 per mille
– Aliquota categoria A/10	1 per mille
– Aliquota categoria B	1 per mille
– Aliquota categoria C/1	1 per mille
– Aliquota categorie C/3 - C/4 - C/5	1 per mille
– Aliquota categoria D	1 per mille
– Terreni Agricoli	Esclusi per legge

Il **Sindaco** introduce l'argomento posto al **n. 7** dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Definizione e conferma aliquote I.M.U. – Anno 2018”**

Il **Sindaco** conferma quanto già approvato nel 2017.

Nessun altro chiede di intervenire, quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all'oggetto *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, ed in particolare l'articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. 455 dell'11.01.2018 avente ad oggetto: *“Attribuzione attività di gestione”* con la quale vengono individuati i Titolari di incarichi di posizione organizzativa fino a nuova rideterminazione della struttura organizzativa e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno in presenza di particolari esigenze;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 302 del 29 dicembre 2017;

VISTO, altresì, il Decreto del 29 novembre 2017, con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli enti locali, al 28 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 20/02/2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/-2019 ed il relativo Documento Unico di Programmazione (DUP);

VISTO l'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l'imposta IMU a decorrere dall'anno 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale *“IUC”* dal 01.01.2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

PRECISATO che la suddetta legge ha previsto l'esclusione del pagamento dell'Imu dal 01.01.2014 delle abitazioni principali e loro pertinenze (una sola per ogni categoria C/6-C/2-C/7) ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, considerate di lusso per le quali l'imposta Imu deve essere versata;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 2 maggio 2014 n° 68;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che definisce che:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

PRECISATO che la legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, ha introdotto delle **modifiche ai fini IMU con efficacia dal 01.01.2016**, e che risultano sotto specificate:

- riduzione al 50% della rendita catastale (escluse categorie A/1-A/8 e A/9), per immobile ad uso abitativo (abitazione principale) dato in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, purchè vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento che consistono in:
 - non deve trattarsi di una casa di lusso né avere pregio artistico o storico, quindi non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - il comodato si riferisce ai parenti in linea retta entro il primo grado;
 - il comodato deve essere regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate,
 - il comodante deve possedere un solo immobile in Italia ad uso abitativo oltre all'abitazione principale non di lusso concessa in comodato d'uso, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
 - il comodante deve avere la residenza e il domicilio nello stesso Comune in cui l'immobile è concesso in comodato;
 - **il comodante deve presentare la dichiarazione Imu;**
- esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- gli impianti imbullonati escono dalla rendita dei fabbricati di categoria "D" ed "E" e la revisione della rendita è a carico dei contribuenti mediante procedura docfa; pertanto dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E sono escluse le rendite dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTA la risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito ai comodati d'uso gratuito;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate CM 2/E del 01 febbraio 2016 in merito agli imbullonati;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevedeva il **blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali** per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

PRECISATO che la legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11.12.2016, al comma 42 prevedeva che il **blocco delle tariffe** e delle aliquote dei tributi locali (introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016) **venisse disposto anche per tutto il 2017**;

DATO ATTO che la legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017, al comma 37 **estende all'anno 2018 il blocco delle aliquote e dei tributi** già istituito dal 2016 (art. 1, comma 26 legge di stabilità 2016);

DATO ATTO che le aliquote e le tariffe definite entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO della normativa suesposta, vengono definite e confermate per l'anno 2018 le aliquote dell'Imposta IMU come di seguito riportato:

CATEGORIE

ALIQUOTE

– Aliquota Abitazioni principali (SOLO categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	4 per mille
– Aliquota per abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) utilizzate ad abitazione principale e relative pertinenze nel numero e limiti di legge - dati in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado	9,60 per mille
– Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze	9,60 per mille
– Aliquota categorie C/2 - C/6 - C/7 (non pertinenze di abitazioni principali)	9,60 per mille
– Aliquota categoria A/10	8,60 per mille
– Aliquota categoria B	8,60 per mille
– Aliquota categoria C/1	8,60 per mille
– Aliquota categorie C/3 - C/4 - C/5	8,60 per mille
– Aliquota categoria D/5	8,60 per mille
– Aliquota immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D di cui: – Quota dovuta allo Stato 7,6 per mille – Quota dovuta al Comune 1,0 per mille	8,60 per mille
– Aliquota categoria D (esclusi D/5) – Quota allo Stato 7,6 per mille – Quota al Comune 1,0 per mille	8,60 per mille
– Terreni Agricoli	8,60 per mille
– Terreni agricoli - coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola - (*fino al 31.12.2015 aliquota 9,60 per mille)	ESENTI (Legge di stabilità del 28.12.2015 n. 208)
- Aree edificabili	8,60 per mille

– Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'imposta (Categorie di lusso A/1 - A/8 e A/9)	Euro 200,00=
---	---------------------

PRECISATO che la detrazione di € 200,00 si detrae fino a concorrenza del suo ammontare rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (per le categorie ancora sottoposte a tassazione: A/1 - A/8 e A/9);

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi dal Responsabile del III Settore – *Servizi Finanziari* – Dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in allegato;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: n. 4 (Moreni, Ragazzini, Derlindati, Storci)

DELIBERA

DI DEFINIRE E CONFERMARE per tutto quanto espresso in narrativa e in ottemperanza alla normativa, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2018:

– Aliquota Abitazioni principali (SOLO categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	4 per mille
– Aliquota per abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) utilizzate ad abitazione principale e relative pertinenze nel numero e limiti di legge - dati in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado	9,60 per mille
– Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze	9,60 per mille
– Aliquota categorie C/2 - C/6 - C/7 (non pertinenze di abitazioni principali)	9,60 per mille
– Aliquota categoria A/10	8,60 per mille
– Aliquota categoria B	8,60 per mille
– Aliquota categoria C/1	8,60 per mille
– Aliquota categorie C/3 - C/4 - C/5	8,60 per mille
– Aliquota categoria D/5	8,60 per mille
– Aliquota immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D di cui: – Quota dovuta allo Stato 7,6 per mille – Quota dovuta al Comune 1,0 per mille	8,60 per mille
– Aliquota categoria D (esclusi D/5) – Quota allo Stato 7,6 per mille – Quota al Comune 1,0 per mille	8,60 per mille
– Terreni Agricoli	8,60 per mille
– Terreni agricoli - coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola - (*fino al 31.12.2015 aliquota 9,60 per mille)	ESENTI (Legge di stabilità del 28.12.2015 n. 208)
- Aree edificabili	8,60 per mille
– Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'imposta (Categorie A/1 - A/8 e A/9)	Euro 200,00=

DI DARE ATTO che la detrazione per l'abitazione principale (per le categorie ancora sottoposte a tassazione: A/1 - A/8 e A/9), si detrae fino a concorrenza del suo ammontare rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno in presenza di particolari esigenze;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 302 del 29 dicembre 2017;

VISTO, altresì, il Decreto del 29 novembre 2017, con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli enti locali, al 28 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 20/02/2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/-2019 ed il relativo Documento Unico di Programmazione (DUP);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

PREMESSO che con Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360, è stata istituita l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), a decorrere dal 01.01.1999, lasciando ai comuni la facoltà o meno dell'effettiva introduzione nei rispettivi territori;

PRESO ATTO che il comma 11 dell'art. 1 del D.L.138/2011, convertito nella Legge 148/2011, oltre che a disporre per l'Addizionale Comunale IRPEF l'eliminazione del blocco di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo consentito pari allo 0,8 punti percentuali, , testualmente prevede che *".....i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabilito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla Legge statale, nel rispetto del principio della progressività."*

PRESO ATTO altresì che il D.L. n. 201 del 06/12/2011 art. 13, comma 16 dispone come segue: *"...All'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: " utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività ". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti."* e pertanto conferma la possibilità di articolare l'addizionale IRPEF per i soli scaglioni di reddito già previsti per la normativa IRPEF;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

PRECISATO che la legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11.12.2016, al comma 42 prevede che il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali (introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016) venga disposto anche per tutto il 2017;

Nessun altro chiede di intervenire, quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all'oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare l'articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. 455 dell'11.01.2018 avente ad oggetto: "Attribuzione attività di gestione" con la quale vengono individuati i Titolari di incarichi di posizione organizzativa fino a nuova rideterminazione della struttura organizzativa e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno in presenza di particolari esigenze;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 302 del 29 dicembre 2017;

VISTO, altresì, il Decreto del 29 novembre 2017, con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli enti locali, al 28 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. del 31 gennaio 2018 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 e Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 dell'11 settembre 2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari), in vigore dall'1.1.2014, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 27 aprile 2015, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18 aprile 2016 e successivamente modificato con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 30 marzo 2017;

DATO ATTO che con decorrenza 1° gennaio 2017 è stata posta in atto la misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale, che modifica parzialmente il metodo di conteggio della TARI per quanto riguarda la raccolta del rifiuto indifferenziato;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 221 (c.d. collegato ambientale) che ha previsto all'art. 32 comma 1 che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare definisse un metodo unico nazionale per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (% RD);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 146 del 24/6/2016 con cui sono state approvate le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" che hanno fornito indirizzi e criteri per il calcolo della % di RD dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun Comune, al fine di uniformare tali metodologie sull'intero territorio nazionale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 2218 del 13 dicembre 2016 ha definito il "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della % di RD dei rifiuti urbani e assimilati in recepimento del D.M. di cui al punto 2. La nuova metodologia di calcolo supera quella finora adottata in Emilia-Romagna (DGR 1620/2001 modificata dalla 2317/2009) e rappresenta il riferimento regionale unico ed ufficiale per il calcolo delle rese di raccolta differenziata da utilizzarsi in tutti i contesti normativi correlati;

IL NUOVO metodo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. I dati di produzione e di percentuale di raccolta differenziata saranno quindi elaborati con la nuova metodologia nell'anno 2018 sui dati consuntivi 2017. A tale scopo sarà adeguato il sistema informativo O.R.So. che rappresenta lo strumento ufficiale di acquisizione dei dati della Regione Emilia-Romagna. La nuova metodologia di calcolo prevede la suddivisione dei rifiuti in tre macrocategorie: rifiuti raccolti in modo differenziato, rifiuto urbano indifferenziato, frazioni neutre (cioè che non vengono conteggiate ai fini del calcolo della % della RD).

LA NUOVA metodologia regionale consente inoltre di calcolare nel computo della raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico sia attraverso l'uso di compostiere sia di altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, ecc.) sono se sono rispettate contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la pratica del compostaggio domestico deve essere prevista dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o da un regolamento specifico;
- nel regolamento TARI deve essere prevista una agevolazione tariffaria destinata agli utenti che praticano il compostaggio (solo i quantitativi di rifiuti da compostaggio prodotti dalle utenze che usufruiscono di tale agevolazioni possono essere computati);
- nel regolamento di cui al punto 1) devono essere previsti controlli da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale o di soggetti da essa formalmente delegati, nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate;
- nel regolamento di cui al punto 1) deve essere riportato il modello di istanza di autocertificazione dell'utente contenente l'impegno dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso da parte dell'utente di accettare verifiche/controlli;
- è necessario che l'Amministrazione comunale fornisca annualmente, attraverso l'applicativo O.R.s.o. le seguenti informazioni:
- per le compostiere : numero di compostiere utilizzate e relative volumetrie;
- per le altre modalità di compostaggio: numero di cumulo, buca/fossa, ecc. utilizzati.

PER TUTTO ciò premesso sia ha la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al regolamento Tari e precisamente al seguente articolo nella parte inerente il compostaggio domestico :

Art. 17 - Riduzioni del tributo utenze domestiche - comma e) vengano aggiunti:

“Sono considerati nel computo della raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico mediante l'impiego di composter ovvero altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, ecc.).

A tal fine potranno essere computati tali quantitativi previa verifica ed attestazione delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate dagli utenti il cui relativo modulo di richiesta di riduzione si allega al presente regolamento – allegato C).

Sono previsti controlli da parte dell'amministrazione comunale o di soggetti da essa formalmente delegati, nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate;”

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi dal Responsabile del III Settore - *Servizi Finanziari* - Dr.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m.i., in allegato;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione del 26 gennaio 2018 registrato al protocollo dell'Ente n. 1218 in data 29 gennaio 2018, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: n. 4 (Moreni, Ragazzini, Derlindati, Storci)

La **Consigliera Derlindati** chiede se il trituratore per il compostaggio è messo a disposizione in modo gratuito.

L'**Assessora Gaibazzi** conferma.

Il **Consigliere Moreni** chiede cosa sono gli 80.000,00 euro di ammortamenti accantonamenti e remunerazione capitale investito.

La **Responsabile dei Servizi finanziari** spiega che si tratta del fondo svalutazione crediti che viene calcolato in modo automatico.

L'**Assessora Gaibazzi** poi rileva che dal 2018 compariranno in bolletta gli svuotamenti che eccedono quelli assegnati.

Il **Consigliere Lommi** chiede quali sono i tempi di assegnazione della gara e quando si avranno i primi benefici.

Il **Sindaco** risponde che la gara scadrà il prossimo aprile.

Il **Consigliere Moreni** ribadisce che si chiedono sforzi ai cittadini per migliorare la gestione dei rifiuti ma poi i benefici in tariffa sono assenti.

Nessun altro chiede di intervenire, quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all'oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare l'articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. 455 dell'11.01.2018 avente ad oggetto: "Attribuzione attività di gestione" con la quale vengono individuati i titolari di incarichi di posizione organizzativa fino a nuova rideterminazione della struttura organizzativa e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno in presenza di particolari esigenze;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 302 del 29 dicembre 2017;

VISTO, altresì, il Decreto del 29 novembre 2017, con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli enti locali, al 28 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 7 del 11.1.2018 con la quale viene approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;

PREMESSO che la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito con decorrenza 1.1.2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili, loro natura e valore
- erogazione e fruizione di servizi comunali.

PREMESSO altresì che la I.U.C.(Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **I.M.U. (Imposta Municipale Propria)**

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle categorie A/1- A/8 e A/9

- **T.A.S.I. (Tributo Servizi Indivisibili)**

Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **T.A.R.I. (Tributo Servizio Rifiuti)**

DATO ATTO che, con decorrenza 1° gennaio 2017, è stata posta in atto la misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale, che modifica parzialmente il metodo di conteggio della TARI per quanto riguarda la raccolta del rifiuto indifferenziato;

VISTA la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2018 di Atersir, approvata con deliberazione del Consiglio Locale n. CLPR/2017/10 del 18 dicembre 2017 e del Consiglio d'Ambito con deliberazione n. 9 del 18 dicembre 2017 che viene assunta quale riferimento anche per il Comune di Sissa Trecasali;

VISTO il Piano Finanziario e relativa relazione per l'anno 2018 allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale, redatto dal gestore IREN EMILIA SpA, riguardante il servizio di gestione di rifiuti soli urbani per l'anno 2018 comportante una spesa complessiva di € 1.174.873,10;

VISTO il comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

PREMESSO che con propria deliberazione n. 36 dell'11 settembre 2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), in vigore dall'1.1.2014, successivamente modificato con proprio atto n. 9 del 27 aprile 2015, n. 14 del 18 aprile 2016 e n. 20 del 30 marzo 2017;

RITENUTO altresì di approvare per l'anno 2018 e con decorrenza 1° gennaio 2018 le tariffe della TARI;

RITENUTO di fissare in n. 2 rate semestrali con scadenza 20 giugno 2018 e 20 dicembre 2018 il versamento da parte dei contribuenti della T.A.R.I.;

VISTO il parere favorevole sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa Rosanna Storci, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., in allegato;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: n. 4 (Moreni, Ragazzini, Derlindati, Storci)

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario e la relazione per l'anno 2018 nell'importo di € 1.174.873,10, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DI FISSARE per l'anno 2018 il tasso di copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;

DI FISSARE le tariffe della Tassa Rifiuti (T.A.R.I.) per l'anno 2018 e con decorrenza 1° gennaio 2018, come risultanti dal prospetto allegato;

prorogato di conseguenza, dal momento che il predetto termine assume carattere ordinatorio e non perentorio, come del resto già affermato dalla Conferenza Stato Città e Autonomie Locali nel parere espresso nel febbraio 2016 in occasione della proroga al 30 aprile del termine per l'approvazione del bilancio; il termine ultimo deve dunque intendersi quello di approvazione da parte della Giunta Comunale degli schemi del bilancio di previsione finanziario

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l'approvazione di un unico schema di bilancio per l'intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione per l'intero triennio di bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI, in particolare, l'art. 1, commi da 707 a 729 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, con i quali è stato sostituito dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale, che applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale, da cui, per il 2016, con successivo emendamento, sono stati esclusi i Comuni oggetto di fusione;

DATO ATTO che per l'anno 2017 e 2018 le relative Leggi di Bilancio dettano nuove norme per il pareggio di bilancio degli enti territoriali e che non è stata prevista nessuna esclusione sul pareggio di bilancio per i Comuni oggetto di fusione;

DATO ATTO:

- che con deliberazione di G.C. n. 7 del 11.01.2018, avente all'oggetto "Approvazione schema di bilancio finanziario 2018 -2020 e aggiornamento D.U.P. 2018 - 2020", esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha adottato gli schemi di bilancio 2018- 2020 ed i relativi allegati, depositati agli atti del Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 174 del D.lgs vo n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 10 del vigente regolamento di contabilità;
- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione e del DUP è stato comunicato ai membri dell'organo consiliare in data 12.01.2018, coerentemente con le tempistiche disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 117 del 12.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata l'adozione del programma triennale 2017/ 2019 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2018 e conteneva come allegato il programma annuale forniture e servizi 2018 dell'Amministrazione Comune di Sissa Trecasali;

DATO ATTO che sono state approvate le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, nell'anno 2014 da parte del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale:

- N. 3 del 05.02.2014, avente ad oggetto: "Esonero rette scolastiche. Provvedimenti";
- N. 18 del 27.02.2014, avente ad oggetto:" Nidi d'infanzia comunali. Definizione sistema tariffario unico per il Comune di Sissa Trecasali ed approvazione tariffe per l'anno scolastico 2014/2015. Attuazione.";

DATO ATTO, altresì, che sono state approvate le seguenti deliberazioni da parte della Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge:

- N. 85 del 15.07.2014, avente ad oggetto: "Determinazione degli importi delle indennità di funzione del Sindaco, del Vice-Sindaco e degli assessori, a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014";

- N. 86 del 15.07.2014, avente ad oggetto: “Nomina funzionario responsabile della I.U.C. (Imposta Unica Comunale)”;
- N. 90 del 22.07.2014, avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento delle missioni e dei rimborsi spese”;
- N. 94 del 29.07.2014, avente ad oggetto: “Servizio di taxi sociale. Approvazione quote di compartecipazione all’utenza, con decorrenza 01.09.2014”;
- N. 95 del 29.07.2014, avente ad oggetto: “Istituzione del Comune di Sissa Trecasali a seguito fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali. Revisione delle tariffe del servizio di mensa scolastica”;
- N. 96 del 29.07.2014, avente ad oggetto: “Tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, dal 01.01.2014”;
- N. 17 del 05.02.2017, avente ad oggetto: “Applicazione nuovo ISEE – Linee di indirizzo fase transitoria”;
- N. 33 del 12.03.2015, avente ad oggetto: “Criteri di valutazione fabbricati inagibili / inabitabili – Aggiornamento 2015”;
- N. 37 del 19.03.2015, avente ad oggetto: “Servizio di trasporto scolastico. Definizione sistema tariffario unico ed approvazione tariffe a decorrere dall’01.09.2015”;
- N. 40 del 29.03.2015, avente ad oggetto: “Aggiornamento valori per stima delle aree edificabili ai fini IMU per la denuncia relativa all’anno 2015”;
- N. 197 del 29.12.2015, avente ad oggetto:” Servizi comunali socio-educativi – determinazione tariffe 2016”, con la quale venivano aumentate dell’1% le tariffe del trasporto scolastico, della mensa scolastica, dei trasporti sociali, di assistenza domiciliare, del Centro Diurno Anziani e dei Centri Diurni Estivi per Minori;
- N. 47 del 24.03.2016, con la quale venivano unificate e determinate le tariffe per le operazioni cimiteriali;
- N. 49 del 24.03.2016, con la quale venivano unificate e determinate le tariffe per le concessioni cimiteriali;
- N. 107 del 16.06.2016, avente ad oggetto: “Erogazione dei servizi di trasporto pubblico integrativi nel territorio comunale di interesse del Comune di Sissa Trecasali – Rinnovo convenzione con SMTP spa – Anno 2016”;
- N. 1 del 05.01.2017, avente ad oggetto: “Approvazione del piano triennale 2017 – 2019 di razionalizzazione della dotazione strumentale”;
- N. 2 del 05.01.2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento del costo di costruzione relativo dell’anno 2017”, calcolato secondo gli indici ISTAT accertati nell’anno precedente;
- N. 156 del 21.12.2017, avente ad oggetto: “Quantificazione e destinazione proventi della sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada, alle finalità di cui all’art. 208 del D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Anno 2018”;
- N. 147 del 21.12.2017, avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione della dotazione strumentale”;
- N. 148 del 21.12.2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento del costo di costruzione relativo all’anno 2018”;
- N. 17 del 26.01.2018, avente ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno di personale e dotazione organica 2018 – 2020. Approvazione”;

VISTE le deliberazioni del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, dell’anno 2014, esecutive ai sensi di legge:

- N. 6 del 25.02.2014, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento di accesso ai nidi d’infanzia comunali”;
- N. 11 del 07.05.2014, avente ad oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” – Anno 2014”, riconfermate anche per il 2015 con proprio atto n. 12 del 27.04.2015, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio 2016, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017”, riconfermate per l’anno 2016 con propria deliberazione n. 19 del 18.04.2016 e per il 2017 con propria deliberazione n. 13 del 20.02.2017;

- N. 13 del 23.05.2014, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P”, le cui tariffe sono state riconfermate per il 2015 con proprio atto n. 12 del 27.04.2015, nel 2016 con proprio atto n. 21 del 18.04.2016 e nel 2017 con proprio atto n. 15 del 20.02.2017;
- N. 38 dell’11.09.2014, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, in vigore dall’01.01.2014”, le cui tariffe sono state riconfermate per il 2015 con proprio atto 12 del 27.04.2015, nel 2016 con proprio atto n. 21 del 18.04.2016 e nel 2017 con proprio atto n. 15 del 20.02.2017;

VISTA le proprie precedenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- N. 20 del 10.07.2014, avente ad oggetto: “Obbligo invarianza della spesa ex art. 1, comma 136 della legge n. 56/2014. Determinazioni conseguenti.”;
- N. 25 del 29.07.2014, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento comunale per la gestione del servizio di taxi sociale”;
- N. 26 del 01.09.2014, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento comunale di accesso e tariffazione dei servizi scolastici ed educativi”;
- N. 49 del 29.12.2016, avente ad oggetto: “Regolamento disciplinante le condizioni e modalità di concorso da parte del Comune alla spesa di ricovero di persone non abbienti in strutture residenziali”;

ed in particolare:

- N. 23 del 01.09.2014, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), in vigore dal 01.01.2014”, riconfermato con proprio atto n. 12 del 27.04.2015, modificato con proprio atto n. 16 del 18.04.2016 e riconfermato con proprio atto n. 15 del 20.02.2017;
- N. 24 del 01.09.2014, avente ad oggetto: “Determinazione aliquote TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili). Anno 2014”, riconfermate anche per il 2015 con proprio atto n.12 del 27.04.2015, nel 2016 con proprio atto n. 17 del 18.04.2016 e nel 2017 con proprio atto n. 12 del 20.02.2017;
- N. 34 dell’11.09.2014, avente ad oggetto. “Approvazione Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU), in vigore dall’ 01.01.2014”, modificato nel 2016 con proprio atto n. 18 del 18.04.2016 e riconfermato nel 2017 con proprio atto n. 13 del 20.02.2017;
- N. 32 dell’11.09.2014, avente ad oggetto. “Addizionale Comunale sul Reddito delle Persona Fisiche (I.R.P.E.F.). Approvazione aliquota e Regolamento per l’anno 2014”, riconfermati con proprio atto n.12 del 27.04.2015, nel 2016 con proprio atto n. 20 del 18.04.2016 e nel 2017 con proprio atto n. 14 del 20.02.2017;

DATO ATTO che, per l’anno 2017, la Legge di Bilancio prevedeva la possibilità di aumentare le tariffe TARI, sulla base dell’approvazione del piano finanziario da parte di ATERSIR, L’art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che: *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilanci odi previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale e da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*

A causa del ritardo di ATERSIR il Comune non aveva potuto approvare autonomamente il piano finanziario predisposto dal proprio gestore, in base a quanto precisato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna.

L’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 prevede che gli enti locali: *“deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*

Pertanto, considerando che il termine ultimo per l’approvazione dei bilanci 2017 era fissato dal Decreto Legge n. 244 del 18.04.2016 (Decreto Milleproroghe) al 31 marzo 2017, entro tale data sono state

approvate le tariffe ed il piano finanziario per l'esercizio 2017 con propria deliberazione n. 21 del 30.03.2017 ed apportate le necessarie modifiche al relativo regolamento con propria deliberazione n. 20 del 30.03.2017;

VISTE le proprie deliberazioni, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge:

- N. 2, adottata in data odierna, avente ad oggetto: "Verifica della quantità e qualità delle aree destinate alla residenza ed alle attività produttive e terziarie. Determinazione del prezzo di cessione delle aree e fabbricati – anno 2018";
- N. 3, adottata in data odierna, avente ad oggetto: "Individuazione dei servizi a domanda individuale e determinazione complessiva dei costi – Anno 2018";
- N. 4, adottata in data odierna, avente ad oggetto: "Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale – Triennio 2018 – 2020";
- N. 5, adottata in data odierna, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018 – 2020 e corrispondente annualità 2018";
- N. 6, adottata in data odierna, avente ad oggetto: "Determinazioni delle aliquote per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) – Conferma aliquote per l'anno 2018";
- N. 7, adottata in data odierna, avente ad oggetto: "Definizione e conferma aliquote I.M.U. – Anno 2018;
- N. 8, adottata in data odierna, avente ad oggetto: "Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.). Conferma aliquota e Regolamento per l'anno 2018";
- N. 9, adottata in data odierna, avente ad oggetto: "Modifica al Regolamento TARI – Anno 2018";
- N. 10, adottata in data odierna, avente ad oggetto: "Approvazione piano finanziario per l'applicazione della TARI e determinazione tariffe – Anno 2018"

CONSIDERATO che i documenti contabili relativi al bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e del bilancio pluriennale 2018 – 2020 sono stati predisposti tenendo conto:

- per le entrate correnti, delle entrate accertate nel precedente esercizio, nonché di tutti gli elementi di valutazione, ed in particolare:
 - o delle tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi gestiti dall'ente;
 - o della quantificazione del Fondo di solidarietà, istituito in base all'art. 1, comma 380, lettera e), della legge n. 228/2012, con contestuale soppressione del Fondo sperimentale, i cui dati provvisori sono visionabili sul sito della Finanza Locale, stimato secondo i criteri di formazione e di riparto del fondo stesso, in base al comma 380-quater della legge 228/2012, con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità degli anni 2015, 2016 e 2017 e 2018;
- per il finanziamento degli investimenti, delle norme relative alle fonti di finanziamento stabilite dall'art. 199 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. e delle risorse effettivamente acquisibili da tali fonti, nonché dai limiti imposti dall'art. 204 del D.Lgs 267/2000, così come da ultimo modificato dall'art.1, comma 539 della Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), che determina i limiti del tasso di indebitamento degli enti locali entro il 12%, per l'anno 2011, l'8%, a decorrere dall'anno 2012 e del 10% a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate dell' ultimo rendiconto approvato;
- per le spese correnti della previsione di stanziamenti atti ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza ed efficacia, ed in particolare, secondo quanto stabilito:
 - a) dall'art. 6 e dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, dando atto che la Corte dei Conti – Sezione Regionale Toscana, con deliberazione n. 280/2013 del 20 dicembre 2013 stabilisce che: "*ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre*

la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009” per le seguenti tipologie di spesa:

- Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per missioni,
- Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per attività di formazione del personale;
- Riduzione dell’80% del limite di spesa dell’anno 2009, per incarichi di studio e consulenze;

DATO ATTO che la riduzione del 50% della spesa per personale a tempo determinato sostenuta nell’anno 2009 non riguarda i Comuni oggetto di fusione fino al 2018;

- b) dall’art. 1, comma 450, lettera a) della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) che testualmente recita, per quanto riguarda il contenimento delle spese di personale:

“450. Al fine di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:

- a) *ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale dei singoli enti nell’anno precedente alla fusione (nel nostro caso 2013) ed il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato*
- delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all’art. 200 e 201 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
 - dei limiti imposti dall’art. 166, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. per il fondo di riserva, quantificato in euro 43.817,66;

VISTI, in particolare, l’art. 1, commi da 707 a 729 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016, con i quali è stato sostituito dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale, che applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale, da cui, per il 2016, con successivo emendamento, sono stati esclusi i Comuni oggetto di fusione;

VISTE le modifiche introdotte nella Legge 343/2012, in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali che sostanzialmente prevedono:

- un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali e le spese finali, che sostituisce i vincoli di competenza e cassa originariamente previsti;
- l’inclusione strutturale dal 2020 del Fondo Pluriennale Vincolato tra entrate e spese che compongono il saldo di finanza pubblica, lasciando la scelta sulla considerazione del FPV nel 2017 e 2019 alla legge di bilancio;

DATO ATTO che la nuova Legge di Bilancio 2018 conferma anche per gli anni 2018-2019 le misure transitorie sul pareggio di bilancio previste dalla Legge di Stabilità 2016, includendo pertanto il FPV tra le entrate e le spese che compongono il saldo di finanza pubblica;

DATO ATTO che anche i Comuni oggetto di fusione sono soggetti, come per l’anno 2017, al rispetto delle regole del pareggio di finanza pubblica per l’esercizio 2018;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 172 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., in merito agli allegati al bilancio di previsione, e visto pertanto il bilancio consuntivo del Comune di Sissa

Trecasali dell'esercizio 2016, approvato con propria deliberazione n. 23 del 15.05.2017 e la certificazione dei parametri di deficitarietà sulla base dello stesso rendiconto;

DATO ATTO che il principio contabile applicato riguardante la programmazione del bilancio (Allegato 4/1 del D.lgs n. 118/2011, art. 9.11) prevede che sia allegata al bilancio una nota integrativa, esplicativa dei contenuti del bilancio;

VISTO i pareri favorevoli espressi dal Revisore Unico dei Conti, Dott. Giovanni Gelmetti, riguardo al Documento Unico di Programmazione e delibere ad esso propedeutiche ed al bilancio di previsione 2018 - 2020, pervenuti in data 26.01.2018, e registrati al protocollo dell'ente ai n. 1169 e 1175 (allegato "Z");

VISTI gli artt. 42 e 150 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, i seguenti pareri:

- favorevole, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario , Dott.ssa Rosanna Storci, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n° 267/00 e s.m.i.;
- favorevole, reso per il Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Rosanna Storci, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n° 267/00 e s.m.i.;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: n. 4 (Moreni, Ragazzini, Derlindati, Storci)

DELIBERA

- 1) Di APPROVARE le premesse riconfermando tutte le deliberazioni citate;
- 2) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018– 2020, secondo quanto previsto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato riguardante la programmazione di bilancio, nel suo testo definitivo. (Allegato "A" e "A1");
- 3) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione finanziario 2018- 2020, in base agli schemi approvati con delibera di G.C. n. 4 del 05.01.2017, il cui quadro generale riassuntivo delle risultanze finali, viene qui allegato ("Allegato "B"), corredato della Nota Integrativa al Bilancio di Previsione (Allegato "C"), secondo quanto previsto dal principio contabile applicato riguardante la programmazione del bilancio del D.lgs n. 118/2011 e da tutti gli altri allegati:
 - "D" - Frontespizio
 - "E" - Bilancio Entrate
 - "F" - Riepilogo Titoli
 - "G" - Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie
 - "H" - Bilancio Uscite
 - "I" - Riepilogo Titoli
 - "L" - Riepilogo Macroaggregati
 - "M"- Riepilogo Missioni
 - "N" - Riepilogo per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese Correnti
 - "N1"- Riepilogo per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in Conto Capitale
 - "N2"- Riepilogo per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Rimborso Prestiti
 - "N3"- Riepilogo per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Servizi Conto Terzi
 - "O" - Equilibri di Bilancio

- “O1”- Previsioni annuali secondo il Piano dei Conti
- “P” - Risultato di Amministrazione Presunto
- “Q” - Limiti di Indebitamento
- “R” - Composizione Fondo Pluriennale Vincolato – 2018
- “R1”- Composizione Fondo Pluriennale Vincolato – 2019
- “R2”- Composizione Fondo Pluriennale Vincolato – 2020
- “S” – Composizione FCDE – Anno 2018
- “S1”- Composizione FCDE – Anno 2019
- “S2”- Composizione FCDE – Anno 2020
- “T” - Bilancio di Cassa 2018
- “U” - Indicatori Sintetici
- “U1”- Indicatori Analitici Entrata
- “U2”- Indicatori Analitici Uscita
- “V” - Pareggio di Bilancio 2018 – 2020

4) DI RICONFERMARE, come negli anni precedenti, in particolare, anche per l’anno 2018, i seguenti propri atti:

- N. 13 del 23.05.2014, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P)”, al cui interno vengono previste le varie tariffe;
- .N. 38 dell’ 11.09.2014, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, in vigore dall’01.01.2014” al cui interno vengono previste le varie tariffe;
- N. 23 del 01.09.2014, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), in vigore dal 01.01.2014”, riconfermato con proprio atto n. 12 del 27.04.2015, modificato con proprio atto n. 16 del 18.04.2016 e riconfermato con proprio atto n. 15 del 20.02.2017;
- N. 34 dell’ 11.09.2014, avente ad oggetto. “Approvazione Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU), in vigore dall’ 01.01.2014”, modificato nel 2016 con proprio atto n. 18 del 18.04.2016 e riconfermato nel 2017 con proprio atto n. 13 del 20.02.2017;

5) DI DARE ATTO:

- che l’importo per gli incarichi di studio e consulenze che questa Amministrazione intende conferire nell’esercizio 2018, non potrà essere superiore ad euro 6.330,26, pari al 20% del limite della spesa per il 2009, così come determinato dalla applicazione delle disposizioni di cui al comma 7, dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come evidenziato dalla seguente tabella:

Spesa per consulenze Comune di Trecasali (2009)	Spese per consulenze Comune di Sissa (2009)	Totale	Limite per l’anno 2018 (20% del Totale, ex art. 6, comma 7 della Legge 122/2010)
Euro 2.570,40	Euro 37.000,00	Euro 39.570,40	Euro 7.914,08

- che le somme quantificate al punto precedente per euro 7.914,08, verranno gestite dal seguente Settore:

Settore Affari Generali	7.914,08
-------------------------	----------

6) DI DARE ATTO che il Comune di Sissa Trecasali non risulta strutturalmente deficitario, avendo rispettato oltre il 50% dei parametri di cui alla certificazione prevista dall’art. 242 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA:

- la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 concernente “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n.7”, abrogazione della Legge Regionale n. 7/98, cessando, al 31.12.2016, la norma transitoria;
- la suddetta Legge regionale 25 marzo 2016, n. 4, che all’art. 12, comma 2, istituisce le Destinazioni Turistiche di interesse regionale, ai fini dell’organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell’Emilia Romagna;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 15 maggio 2017 con la quale si approva l’adesione del Comune di Sissa Trecasali alla proposta di istituzione della Destinazione Turistica “Emilia” di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 03/2017 del 07.02.2017, coincidente con il territorio delle Province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e la bozza dello Statuto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 05.05.2017 che istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) ed approva il relativo Statuto;
- le comunicazioni della Destinazione Turistica Emilia del 23.11.2017 prot. n. 31670 (pervenuta in data 23.11.2017 prot. n. 14026) e del 28.11.2017 prot. n. 32003 (pervenuta il 28.11.2017 prot. n. 4203) con le quali si chiede ai soggetti Soci di recepire le proposte di modifiche statutarie;

CONSIDERATO che al fine di consentire la piena operatività della Destinazione Turistica Emilia, il Consiglio di Amministrazione propone di apportare alcune modifiche ed integrazioni allo Statuto già approvato, in particolare:

- All’Art. 9 Funzionamento dell’Assemblea, comma 4 “Salvo che non sia diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell’Assemblea vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e a maggioranza assoluta delle relative quote”, si ritiene di modificare cancellando la frase, “...e a maggioranza assoluta delle relative quote”;
- E’ necessario modificare il comma 2 dell’art. 14 Modalità di nomina del Direttore, per consentire la candidature al ruolo di Direttore della DT Emilia ad un più ampio spettro di candidati. Il citato art. 14 al comma 2 recita: “Il Direttore è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni precedenti la presentazione della candidatura, prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Regione, delle Province e degli Enti locali. Solo ove non sia reperibile una figura avente i requisiti sopra individuati, il Direttore è scelto previa pubblicazione di un avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei. Con la deliberazione di approvazione dell’avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale richiesta ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell’inserimento nell’elenco degli idonei”.
Si ritiene di modificare il comma 2 dell’articolo aggiungendo la possibilità di nomina a Direttore, oltre che a Dirigenti, anche a persone che ricoprono la posizione di “Funzionario direttivo della Regione, delle Province e degli Enti Locali”, pertanto, si ritiene di sostituire il comma 2 dell’art. 14 con il seguente:
“Il Direttore è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni precedenti la presentazione della candidatura, prioritariamente tra i dirigenti e i funzionari direttivi di ruolo della Regione, delle Province e degli Enti locali. Solo ove non sia reperibile una figura avente i requisiti sopra individuati, il Direttore è scelto previa pubblicazione di un avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei. Con la deliberazione di approvazione dell’avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale ovvero direttiva richiesta, ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell’inserimento nell’elenco degli idonei”;
- E’ necessario recepire le disposizioni della DGR 1151 del 02/08/2017 “LR 4/2016 – Modifica della deliberazione n. 447/2017 in merito alla composizione delle Cabine di Regia delle

Destinazioni Turistiche”, relativamente al numero massimo dei componenti la Cabina di Regia e modificare pertanto l’art. 18 comma 2 dello Statuto sostituendo la locuzione “..... massimo di 15 membri” con la locuzione “..... massimo 16 membri”;

RITENUTO di approvare le modifiche sopradescritte agli articoli 9, 14 e 18 dello Statuto della Destinazione Turistica “Emilia”;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione in data 29.1.2018 prot. n. 1219 ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del I Settore – Affari Generali ed Istituzionali – dott. Ugo Giudice, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i., in allegato;

VISTO il seguente parere sulla regolarità contabile reso dal Responsabile del III Settore – Servizi Finanziari – dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.: “non si esprime parere in quanto non c’è rilevanza contabile”, in allegato;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, di modificare lo Statuto della Destinazione Turistica Emilia agli articoli 9, 14 e 18, così come di seguito riportato:

Articolo 9 Funzionamento dell’Assemblea, comma 4:

“Salvo che non sia diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell’Assemblea vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti”;

Articolo 14 Modalità di nomina del Direttore, comma 2 :

“Il Direttore è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni precedenti la presentazione della candidatura, prioritariamente tra i dirigenti e i funzionari direttivi di ruolo della Regione, delle Province e degli Enti locali. Solo ove non sia reperibile una figura avente i requisiti sopra individuati, il Direttore è scelto previa pubblicazione di un avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei. Con la deliberazione di approvazione dell’avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale ovvero direttiva richiesta ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell’inserimento nell’elenco degli idonei”;

Articolo 18 Cabina di Regia, comma 2:

“La Cabina di Regia, tenuto conto delle Linee Guida della Giunta Regionale, può essere composta da un minimo di 7 ad un massimo di 16 membri”.

DI APPROVARE lo Statuto della Destinazione Turistica Emilia, con le modifiche approvate, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE gli estremi del presente atto alla Destinazione Turistica

DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 31.1.2018
Oggetto	L.R. 4/2016 – Destinazione Turistica Emilia –

